



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 992 DEL 03/11/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO GESTIONE SALE MORTUARIE

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gennaro Sosto, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 372 del 6 agosto 2019 e con D.P.G.R.C. n. 104 del giorno 8 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

**OGGETTO: PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
GESTIONE SALE MORTUARIE**

IL DIRETTORE f.f DEL **U.O.C. GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore f.f. **U.O.C. GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

- L'Anac mediante la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione, esemplificando, tra gli altri, gli eventi rischiosi che possono verificarsi in conseguenza di un decesso in ambito ospedaliero;
- La determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 esamina determinate aree di rischio specifiche in Sanità, in particolare al punto 2.2.4 intitolato: "*Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero*", esemplifica gli eventi rischiosi che possono verificarsi: "*la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cam-*

bio di una quota sugli utili, la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)";

Visto:

- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni e ss.mm.ii;
- la Delibera del Direttore Generale Asl Na 3 Sud n. 251 del 26/03/2021 "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i. e della Delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019 – PNA – AGGIORNAMENTO 2021/2023";
- la Circolare Regionale del 03/11/2020 (prot. N.518646): "Ulteriori chiarimenti in merito alla corretta gestione- attività degli Obitori Presidiali, utili al contenimento dell'infezione da Covid- 19 (propagazione contagio) tra personale – degenti – visitatori";
- la Circolare del Ministero della Salute dell'11/01/2021: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS Cov- 2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione"
- la Legge Regionale 24 Novembre 2001, n.12 "Disciplina e "armonizzazione delle attività funerarie" integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n.2, 27 gennaio 2012, n.1, 31 dicembre 2012, n. 41, 25 luglio 2013 n.7 e 30 dicembre 2019, n.27

Considerato che:

- l'adozione di comportamenti uniformati e standardizzati rappresenta la strategia più efficace per garantire correttezza, legalità ed eticità;
- l'adozione di un Regolamento Aziendale comune sulla gestione e utilizzo delle sale mortuarie dei Presidi Ospedalieri della Asl Na 3 Sud rappresenta uno strumento essenziale di controllo nei confronti degli operatori addetti alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie;
- il Regolamento Aziendale "Gestione Sale Mortuarie" definisce le procedure da osservare nelle Camere Mortuarie dei Presidi afferenti all'Azienda dal personale dipendente e non dipendente, nonché dagli operatori delle Agenzie di Onoranze Funebri ed è stato sviluppato con l'obiettivo di offrire un valido strumento di facile consultazione pratica per assicurare intimità, rispetto, accoglienza e umanità perché l'esperienza della morte non sia ulteriormente gravata da percezioni di estraneità nei confronti dei congiunti o da disorganizzazione nei processi gestionali;
- la regolamentazione, l'organizzazione e il controllo delle sale mortuarie è prevista altresì dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" adottato con Delibera del Direttore Generale Asl Na 3 Sud n. 251 del 26/03/2021;
- la bozza del "Regolamento Gestione Sale Mortuarie" è stata condivisa con i Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri della Na 3 Sud , con la U.O.C. Clinical Risk Management e qualità delle cure e U.O.C. Medicina Legale Pubbli-

ca Valutativa (nota prot. 201689 del 13/10/21 agli atti della proponente UOC);

- Che il Regolamento definitivo Gestione Sale Mortuarie è stato approvato in data 15/10/2021 dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Asl Na 3 Sud e dai Direttori Medici dei PP.OO. della Asl Na 3 Sud;
- Il Direttore Sanitario Aziendale e il Direttore Amministrativo Aziendale hanno approvato, per le vie brevi, il Regolamento in interesse

Ritenuto:

- Di dover procedere all'adozione del "Regolamento Gestione Sale Mortuarie" per la regolamentazione, l'organizzazione e controllo delle sale mortuarie al fine di rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti sia interni che esterni, in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione delle stesse

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

prendere atto, approvare ed adottare il Regolamento Gestione Sale Mortuarie, che allegato al presente atto, diventa parte integrante e sostanziale;
di stabilire la decorrenza della operatività del presente provvedimento con la data di adozione del presente atto;

dare mandato al Responsabile della U.O.C. Governo Funzione Ospedaliera di notificarne il contenuto a tutte le strutture aziendali interessate;

dare mandato ai Direttori Medici di Presidio di provvedere alla piena diffusione e applicazione del Regolamento ed al monitoraggio della corretta applicazione;

dare mandato ai Direttori Medici di Presidio di relazionare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con cadenza annuale, sulla corretta applicazione del Regolamento adottato;

prendere atto che l'adozione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;

Il Direttore U.O.C. GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA

PAGNOTTA RITA

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del giorno 08/08/2019

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. Gaetano D'Onofrio

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. Giuseppe Esposito

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

Di prendere atto, approvare ed adottare il Regolamento Gestione sale Mortuarie che, allegato al presente atto, ne diventa parte integrale e sostanziale;

Di stabilire la decorrenza della operatività del presente provvedimento con la data di adozione del presente atto;

Di dare mandato al Responsabile della U.O.C. Governo Funzione Ospedaliera di notificarne i contenuti alle strutture aziendali interessate;

di dare mandato ai Direttori Medici di Presidio di provvedere alla piena diffusione ed implementazione del regolamento ed al monitoraggio della corretta applicazione;

di dare mandato ai Direttori Medici di Presidio di relazionare alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con cadenza annuale, sulla corretta applicazione del Regolamento adottato;

di prendere atto che l'adozione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;


Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto


(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)



 <p>Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto</p>	<p>Direttore Sanitario Aziendale Dott. Gaetano D'Onofrio U.O.C Governo Funzione Ospedaliera Dott.ssa Rita Pagnotta</p>
	<p>Ottobre 2021</p> <p>Pagina 1 di 11</p>

REGOLAMENTO AZIENDALE GESTIONE SALE MORTUARIE

REDAZIONE	DOTT. A. PATRIARCA – DOTT.SSA R. G. DI PALMA
VERIFICA	DOTT.SSA R. PAGNOTTA
CONDIVISIONE	DIRETTORI MEDICI PP.OO. AZIENDALI – RESPONSABILE AZIENDALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBLICA VALUTATIVA – U.O.C. CLINICAL RISK MANAGEMENT, SICUREZZA E QUALITA' DELLE CURE
APPROVAZIONE	DOTT. GAETANO D'ONOFRIO, DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE DOTT. GIUSEPPE ESPOSITO, DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE ING. GENNARO SOSTO, DIRETTORE GENERALE

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 2 di 11

INDICE

PREMESSA

ART. 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 TRASFERIMENTO DEL DEFUNTO ALLA CAMERA MORTUARIA

ART. 3 AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 4 NORME PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

ART. 5 CAMERE MORTUARIE

ART. 6 ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO

ART. 7 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLE
CAMERE MORTUARIE

ART. 8 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI
ONORANZE FUNEBRI

ART. 9 REGISTRO DI CAMERA MORTUARIA

ART.10 PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO
INFETTIVOART.11 OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO


ART.12 DIFFUSIONE E INFORMATIVA

ART.13 NORMA FINALE

GLOSSARIO

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

- DELEGA ALLE AGENZIE ONORANZE FUNEBRI
- N. 2 CIRCOLARI

 <p>Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto</p>	<p>Direttore Sanitario Aziendale Dott. Gaetano D'Onofrio U.O.C Governo Funzione Ospedaliera Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 3 di 11

PREMESSA

L'ASL Napoli 3 SUD attraverso il presente regolamento si prefigge di delineare il percorso di assistenza post mortem del defunto, con particolare attenzione alle attività esterne corruttive in uno scenario di trasparenza e anticorruzione.


Al fine di rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori addetti alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie, in ordine alla correttezza, legalità ed eticità, l'ANAC mediante la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha aggiornato il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione). Tale delibera esamina determinate aree di rischio specifiche in Sanità, in particolare al punto 2.2.4 intitolato: *“Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero”*, esemplifica gli eventi rischiosi che possono verificarsi: *“la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili, la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)”*

Al fine di evitare che simili comportamenti possano verificarsi, occorre, sottolinea l'Autorità Anticorruzione, adottare determinate “misure” atte a rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti sia interni che esterni, in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio. Fra le possibili misure ricordiamo che viene suggerito tra le regole di condotta, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso a cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio e la rotazione del personale direttamente autorizzato.

I principali riferimenti normativi di riferimento sono il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 *“Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”* e il Testo vigente della Legge Regionale 24 Novembre 2001, n.12 *“Disciplina e armonizzazione delle attività funerarie”* integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n.2, 27 gennaio 2012, n.1, 31 dicembre 2012, n. 41, 25 luglio 2013 n.7 e 30 dicembre 2019, n.27.

La regolamentazione, l'organizzazione e controllo delle sale mortuarie è altresì prevista dal *“Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”* adottato con Delibera del Direttore Generale Asl Na 3 Sud n. 251 del 26/03/2021.

A questo regolamento sono allegati la circolari attualmente in vigore contenenti le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-COV-2 riguardanti il settore funebre.

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 4 di 11

► ART.1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ASL Napoli 3 SUD attraverso il presente regolamento risponde alla domanda di cura e di accompagnamento indirizzata alle strutture dell'Azienda in caso di decesso.

Il presente regolamento, in conformità della normativa in materia, mira ad assicurare intimità, rispetto, accoglienza e umanità perché l'esperienza della morte non sia ulteriormente gravata da percezioni di estraneità nei confronti dei congiunti/affini o da disorganizzazione nei processi gestionali.


Il presente Regolamento definisce le procedure che devono essere osservate nelle Camere Mortuarie dell'Azienda ASL Napoli 3 SUD dal personale dipendente e non dipendente, nonché dagli operatori delle Agenzie di Onoranze Funebri.

► ART. 2 TRASFERIMENTO DEL DEFUNTO ALLA CAMERA MORTUARIA

- Il personale dell'Unità Operativa in cui è avvenuto il decesso, dopo aver predisposto le certificazioni previste dalla normativa vigente, provvede al trasporto della salma alla Camera Mortuaria.
- Al momento del decesso di un paziente all'interno di una Struttura Sanitaria Aziendale, il personale dell'Unità Operativa in cui è avvenuto il decesso consegna ai familiari il modulo di delega all'Agenzia di Onoranze Funebre prescelta (allegato 1).

► ART. 3 AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI

- L'individuazione dell'impresa di onoranze funebre è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto che sono liberi di scegliere qualunque Agenzia di Onoranze Funebre in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla legge (L'elenco delle Imprese di onoranze funebri regolarmente iscritte al registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri, ai sensi del DGRC n. 732 del 27/11/2017, è a disposizione dell'utenza sul sito della Regione Campania al seguente link: [https://dati.regione.campania.it/catalogo/datasetdetail/registro – delle-imprese-autorizzate-a-svolgere-l-attivita-funebre](https://dati.regione.campania.it/catalogo/datasetdetail/registro-delle-imprese-autorizzate-a-svolgere-l-attivita-funebre)).
- I familiari del defunto contattano direttamente l'Agenzia di Onoranze Funebre, prescelta, compilano l'apposito modulo di delega (all. Mod. 1) e lo presentano per il tramite dell'Agenzia, alla Segreteria della Direzione Medica del Presidio.
- La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, verificata la delega e la sottoscrizione della sezione riservata all'Agenzia di Onoranze Funebre, rilascia all'Agenzia incaricata l'autorizzazione per espletare le formalità richieste e per accedere ai locali, in conformità al presente regolamento. La predetta documentazione in originale deve essere archiviata agli atti della Direzione Sanitaria.


 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 5 di 11

► **Art. 4 NORME PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI**

- I vigilanti preposti ai varchi degli ospedali dell'Asl Na3 Sud devono consentire l'accesso ai veicoli delle imprese di onoranze funebri previa esibizione del "Modulo delega per l'espletamento del servizio funebre".

► **ART. 5 CAMERE MORTUARIE**

- Le camere mortuarie sono sotto la responsabilità della Direzione Medica della Struttura ove ubicate e ad essa si deve fare riferimento per qualsiasi aspetto organizzativo o di gestione delle attività.
- Per i pazienti deceduti vengono messi gratuitamente a disposizione dei familiari del defunto i locali delle camere mortuarie.
- Gli arredi funerari eventualmente collocati dalle imprese funebri nella camera mortuaria ospedaliera, dovranno rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore. Tali arredi non devono comunque rappresentare un potenziale pericolo per le persone che accedono ai locali di accoglienza delle salme e per gli addetti alle camere mortuarie, né essere d'intralcio alle vie di uscita e al normale flusso dei visitatori.
- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, su richiesta dei familiari, potranno essere forniti da parte dell'Agenzia incaricata i seguenti accessori e addobbi, conformi alle vigenti norme di sicurezza:
 - tavolino per ricordini e registro firme.
 - fiori in numero da garantire la corretta e sicura gestione degli spazi
- Altri accessori devono essere espressamente richiesti e autorizzati dalla Direzione Medica della Struttura.
- Tutti gli accessori e/o addobbi forniti dalle Agenzie di Onoranze Funebri sono sotto la responsabilità diretta dell'Agenzia che pertanto deve provvedere alla loro collocazione e rimozione dalla sala.
- Compatibilmente con le esigenze della Struttura, l'impegno massimo dell'Azienda è volto a garantire la maggiore fruizione possibile dei locali da parte dei familiari nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie in vigore al momento del decesso.
- Qualora il numero di feretri sia superiore agli ambienti disponibili, è privilegiata l'esposizione del defunto nelle ore immediatamente precedenti il funerale, in modo da permettere commiato e celebrazioni.

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 6 di 11


► ART. 6 ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO

- Le Camere Mortuarie sono aperte al pubblico tutti i giorni. Gli orari sono indicati nelle procedure di ogni singola Struttura e disponibili in loco, presso gli uffici informativi Aziendali e sul sito Asl Na 3 Sud.
- L'apertura, la chiusura e la custodia dei locali negli orari previsti sono assicurate dal personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l'Azienda quale addetto alle Camere Mortuarie, nonché ai sostituti debitamente autorizzati dalla Direzione Medica di Presidio.
- Nelle procedure operative di ogni struttura sono indicate le specifiche modalità organizzative che potranno essere oggetto di aggiornamenti e modifiche a cura di ciascuna Direzione di PP.OO, dandone notizia all'utenza attraverso i canali informativi in uso (pagina web del presidio ospedaliero).
- La Direzione Medica di Presidio verifica le modalità di accesso alle camere mortuarie e sorveglia il rispetto delle regole di comportamento.

► ART. 7 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLE CAMERE MORTUARIE

Il personale dell'Azienda ASL Na 3 Sud non è autorizzato a rilasciare informazioni alle Imprese circa i possibili decessi che possono aver luogo nelle aree di degenza. È vietato a tutto il personale dell'Azienda suggerire nominativi e indirizzi di Agenzie di Onoranze Funebri e/o di procurare servizi alle stesse. Lo stesso divieto vale per i dipendenti di Ditte che svolgono attività in nome e per conto dell' ASL Napoli 3 Sud (ad esempio addetti alle pulizie, ai trasporti, alla manutenzione, etc..). La divulgazione di tali informazioni comporta sanzioni disciplinari e contrattuali, oltre alle responsabilità previste dalla legge.


- Nessun compenso è dovuto agli operatori che a qualsiasi titolo (anche dipendenti delle Ditte di Servizi incaricate per le pulizie, la manutenzione, ecc.) intervengono nei locali adibiti al Servizio Mortuario. Ad essi è fatto divieto di accettare ricompense di alcun genere.
- Pertanto, così come previsto dal Codice di Comportamento Aziendale, gli operatori rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso e non accettano né richiedono omaggi, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti.
- Il personale coinvolto nelle attività correlate alla gestione della salma/cadavere o alla tenuta dei locali, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro nello svolgimento di attività a contatto con il cadavere, materiale biologico o contaminato, sostanze tossiche o irritanti, ecc..
- Il personale della Struttura Sanitaria deve limitarsi a svolgere le funzioni di competenza (trasporto della salma e posizionamento della stessa nei locali adibiti o nelle celle frigorifere). La eventuale vestizione del deceduto, dopo il trasferimento in camera mortuaria, e la composizione dello stesso nel cofano

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 7 di 11

funebre rientrano tra le incombenze della Impresa di Onoranze Funebri incaricata, che ha dunque la responsabilità esclusiva di tale attività.

► **ART. 8 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI**


- Le Agenzie sono tenute all'osservanza delle regole deontologiche della categoria e tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e aggiornato sulla materia in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
 - Le Agenzie di Onoranze Funebri sono diffidate dal sollecitare informazioni al personale ospedaliero su eventuali decessi di pazienti e di effettuare trattative con i familiari del deceduto all'interno dei reparti.
 - Il personale delle Imprese di onoranze funebri non è autorizzato a procurarsi mandati di lavoro all'interno della struttura ospedaliera, né per il tramite di personale dipendente, né contattando i familiari del defunto.
 - Le Imprese di onoranze funebri conducono le trattative del servizio con i familiari del defunto esclusivamente presso gli uffici delle proprie sedi legali.
 - Le imprese di onoranze funebri non devono richiedere compensi ai familiari dei pazienti deceduti in regime di ricovero ospedaliero per l'utilizzo degli ambienti ospedalieri preposti al rito funebre.
 - E' vietato alle Agenzie utilizzare per le proprie attività personale dell'Azienda Asl e/o dal corrispondere ad esso compensi sotto qualsiasi forma.
 - È fatto divieto al personale delle Agenzie di Onoranze Funebri di pubblicizzare anche indirettamente in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo la propria attività all'interno delle strutture aziendali. Sono consentite le personalizzazioni solo sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme ecc), limitatamente al periodo di esposizione del defunto.
 - L'accesso alle Camere Mortuarie da parte degli addetti delle Agenzie di Onoranze Funebri è possibile previa esibizione della delega firmata dai familiari e relativa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale (Mod. 1).
-
- Il personale delle Agenzie deve rendersi sempre identificabile, può accedere alle Camere Mortuarie solo nelle fasce orarie di apertura del servizio e si trattiene soltanto per:
 1. operazioni di composizione e vestizione del defunto;
 2. consegna del materiale per le esequie (cassa, addobbi, fiori, foto, ecc.), da effettuarsi in un unico momento e per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni;
 3. organizzazione della partenza del feretro.

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 8 di 11

- Il personale delle Agenzie di Onoranze Funebri deve provvedere, al termine delle operazioni di vestizione e composizione del defunto, al riordino dei locali e allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle regole della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti speciali.
- I dipendenti preposti provvederanno alla sanificazione e disinfezione del tavolo per la vestizione nel rispetto delle procedure definite dalle singole strutture.
- La raccolta dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle regole della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti speciali. Il posizionamento e la manipolazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali sanitari (assimilabili agli urbani e non) è a carico della Struttura Sanitaria ed i contenitori devono permanere presso di essa.
- Si ricorda l'importanza dell'attuazione scrupolosa di tutte le norme igieniche e l'utilizzo dei dispositivi di protezione di cui ogni Agenzia si deve fare carico.
- L'organizzazione delle partenze dei mezzi di trasporto verso il luogo di celebrazione delle esequie è concordata con il servizio di vigilanza del Presidio Ospedaliero, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni nelle partenze.
- La sosta di mezzi di trasporto con i contrassegni dell'agenzia (al massimo due mezzi per Agenzia) è consentita negli spazi adiacenti alla Camera Mortuaria per il tempo strettamente necessario alle operazioni di:
 1. carico-scarico dei materiali utili per addobbare la sala esposizione feretri;
 2. carico della salma sull'auto funebre per il trasporto verso il luogo delle esequie.
- Il personale delle Agenzie non autorizzato potrà essere allontanato in qualsiasi momento dalla Direzione della struttura.

► ART.9 REGISTRO DI CAMERA MORTUARIA

- Presso la camera mortuaria è tenuto, a cura degli addetti, un registro nel quale sono annotati con numerazione progressiva:
 1. cognome e nome del defunto
 2. data di nascita e di decesso
 3. reparto di provenienza
 4. data e ora di arrivo nei locali di osservazione
 5. data e ora di arrivo nella sala mortuaria
 6. orario di allontanamento dalla sala mortuaria
 7. data e ora di partenza del feretro dalla Camera Mortuaria
 8. denominazione dell'Agenzia che effettua il trasporto e sede di attività
 9. dati anagrafici e firma dell'operatore dell'Agenzia che provvede al prelievo, previa identificazione.
- Il Direttore Medico di Presidio vigila periodicamente sulla corretta tenuta del registro.
- E' prevista altresì l'istituzione di un registro elettronico all'interno del quale sono riportate le medesime informazioni trascritte sul registro cartaceo. Tale registro è

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 9 di 11


tenuto, a cura degli addetti, presso la camera mortuaria ed archiviato periodicamente presso la Direzione Medica di Presidio.

► **ART 10 PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO**

- Nel caso in cui vi sia il sospetto o la conferma di morte dovuta ad una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (DM del 15/12/90) è necessario che gli operatori sanitari, nel caso di manipolazione del cadavere, indossino i dispositivi di protezione individuale idonei (DPI) e adottino tutte le misure di sicurezza al fine di evitare la contaminazione e la diffusione di eventuali agenti patogeni. I DPI dopo l'uso, devono essere smaltiti nei contenitori per rifiuti a rischio infettivo. Tutte le manipolazioni della salma non necessarie devono essere evitate, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di congiunti. Inoltre, l'ambiente che ha accolto la salma della persona con sospetto di malattia infettiva deve essere deterso e disinfettato. Gli addetti alle camere mortuarie che prendono in consegna la salma su chiamata degli operatori sanitari, indossano anch'essi i DPI e, salvo diverse indicazioni, come indicato dall'art.18 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- Riguardo alla corretta gestione delle salme infette da SARS-COV-2 affinché si adottino le adeguate misure necessarie al contenimento dell'infezione da Covid-19 si rimanda alla Circolare Regionale del 03/11/2020 (prot. N.518646): Ulteriori chiarimenti in merito alla corretta gestione-attività degli Obitori Presidiali, utili al contenimento dell'infezione da Covid-19 (propagazione-contagio) tra personale-degenti-visitatori e alla successiva Circolare del ministero della Salute del 11/01/2021: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS COV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione.

► **ART. 11 OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- Le Agenzie di Onoranze Funebri e il personale autorizzato ad accedere alle Camere Mortuarie si impegnano a rispettare il presente Regolamento in ogni suo punto.
- E' richiesta la collaborazione ai parenti dei defunti nel non fornire omaggi, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni e compiti previsti dagli operatori dell'Azienda ASL Napoli 3 Sud e nel segnalare alla Direzione Medica di Presidio della struttura eventuali comportamenti scorretti da parte degli addetti o delle Agenzie di Onoranze Funebri.

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 10 di 11


- La Direzione Medica della struttura si riserva di effettuare i dovuti controlli circa il rispetto del presente Regolamento e, ove ne ricorrano gli estremi, di adottare i provvedimenti del caso (procedimenti disciplinari per il personale dipendente, diffida alle Imprese, segnalazione alle Autorità competenti secondo l'illecito configurato).
- In ogni caso possono essere effettuate segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale.
- Chiunque venga a conoscenza di violazioni al presente Regolamento è tenuto a comunicarle per iscritto alla Direzione Medica di Presidio, per i necessari provvedimenti.

► ART. 12 DIFFUSIONE E INFORMATIVA

- Il presente regolamento e la relativa modulistica sono pubblicati sulla pagina web dell'Azienda ASL NA3 SUD.
- E' cura di ciascuna Direzione Medica di Presidio trasmettere il presente Regolamento alle Unità Operative del Presidio per l'applicazione.
- Ciascun Presidio pubblica il presente Regolamento sulla propria pagina web unitamente alle procedure operative di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

► ART. 13 NORMA FINALE

- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle in materia di Camere e Servizi Mortuari, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione e contrasto della corruzione, di protezione dei dati personali ed ai Codici di Comportamento.
- Per quanto riguarda le disposizioni Anticovid si rimanda alle Circolari allegate e alle successive disposizioni che saranno emesse successivamente al presente regolamento.
- Il presente Regolamento e la relativa modulistica sono pubblicati sulla pagina web dell'Azienda ASL NA3 SUD.

 <p><i>Direttore Generale</i> Ing. Gennaro Sosto</p>	<p><i>Direttore Sanitario Aziendale</i> Dott. Gaetano D'Onofrio <i>U.O.C Governo Funzione Ospedaliera</i> Dott.ssa Rita Pagnotta</p>	
	Ottobre 2021	Pagina 11 di 11

GLOSSARIO

Addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata, dalla competente autorità del Comune di appartenenza, ad eseguire il trasporto di feretri.

Attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari a soggetti terzi incaricati; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte.

Camera mortuaria: luogo all'interno del Presidio destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

Feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto.

Medico curante e/o di U.O.: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso, che procede alla redazione della dichiarazione di morte, del modello ISTAT, all'esecuzione del tanatogramma e che ha anche l'obbligo di segnalare alle autorità competenti eventuali sospetti di reato.

Operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Salma: corpo inanimato di una persona, fino all'epoca dell'accertamento della morte.

Spazi per il commiato: luoghi all'interno della camera mortuaria, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato.

Si allega:

- ALL.1 Delega alle Agenzie Onoranze Funebri
- ALL.2 Prot. Regione Campania del 03/11/2020 N. 518646
- ALL.3 Circolare Ministero della Salute del 11/01/2021

DELEGA ALLE AGENZIE ONORANZE FUNEBRI

Il sottoscritto _____ residente nel Comune
di _____ Provincia _____ via _____
_____ Telefono _____

Familiare (specificare il grado di parentela del defunto) _____

di (specificare il nome del defunto) _____

deceduto il _____

DELEGA

L'Agenzia di Onoranze Funebri (nome e sede) _____

A realizzare il servizio funebre al mio familiare e a ritirare la documentazione del decesso anche per conto di altri eventuali eredi.

CONSAPEVOLE CHE

Le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (DPR 445/2000). L'azienda ASL effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dalla legge.

DATA _____

FIRMA (per esteso e leggibile) _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA d.lgs. 196/2003, art. 13

Per informazioni sul trattamento e sulla tutela dei suoi dati personali, può leggere la sezione amministrazione trasparente nel sito internet dell' Asl Napoli 3 Sud.

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI

Accolta la richiesta di incarico del Sig./Sig.ra _____

L'Agenzia di Onoranze Funebri (nome e sede) _____

Comunica che il funerale si terrà il giorno _____ alle ore _____

E si impegna ad osservare il regolamento aziendale delle camere mortuarie.

DATA _____

FIRMA E TIMBRO

(L'incaricato dell'Agenzia per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Si autorizza

L'Agenzia di Onoranze Funebri

(specificare nome) _____

ad entrare nelle camere mortuarie della struttura di

per eseguire il servizio funebre nel rispetto del Regolamento Aziendale delle camere mortuarie.

Data _____

FIRMA E TIMBRO

(L'operatore)



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0518646 03/11/2020 12,24

Mitt. : 500402 Prevenzione Igiene sanitaria

Dest. : DIRETTORI SANITARI AA SS LL ; DIRETTORI SANITARI AA OO ;
DIRETTORI SANITARI IRCCS PASCALE E MAUGERI (TELESE); DIR SAN DEI P.O.
Classifica : SS.4. Fascicolo : 59 del 2020



Ai Direttori Sanitari delle AA.SS.LL.
(Per il loro tramite ai Direttori Sanitari
dei PP.OO. della propria Azienda)

Ai Direttori Sanitari delle AA.OO.
e AA.OO.UU.

Ai Direttori Sanitari IRCCS
Pascale e Maugeri (Telese)

Al Direttore Sanitario dei P.O.
a carattere Religiosi
Fatebenefratelli di Napoli
Fatebenefratelli di Benevento
Santa Maria della Pietà di Casoria
Ospedale Evangelico Betania di Napoli

e p.c.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL. della Regione Campania


OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla corretta gestione-attività degli
Obitori Presidiali, utili al contenimento dell'infezione da Covid-19
(propagazione-contagio) tra personale-degenti-visitatori.

Facendo seguito precedenti circolari prot nn. 169261 del 20/03/2020 e 211347 del 30/04/2020, si riportano, si seguito, ulteriori indicazioni in merito alla corretta gestione-attività degli Obitori Presidiali, utili al contenimento dell'infezione da Covid-19 (propagazione-contagio) tra personale-degenti-visitatori.

Ogni qualvolta che un paziente affetto da infezione da Covid-19 decede, il personale sanitario del reparto in cui è avvenuto l'exitus, indossando i previsti DPI (mascherina FFp2, protezione facciale, camice, doppi guanti e calzari), deve adottare le seguenti procedure:

1. Posizionare una maschera chirurgica sul volto della salma (bocca-naso), che servirà ad evitare la fuoriuscita di liquidi e/o aerosol dagli orifizi (oro-nasale).
2. Eseguire, a cura del Sanitario di servizio:
 - α) constatazione di morte ai sensi degli artt. 8 e 10 del DPR 285 del 1990 (periodo di osservazione);
 - β) compilare la scheda ISTAT, il certificato necroscopico, preoccupandosi di inserire copia della stessa in cartella clinica (regio decreto 1265 del 1934 e DPR 285 del 1990);
 - χ) successivamente ed entro le ventiquattro (24) ore dal decesso, il Direttore della UOD, ove è avvenuto il trapasso, deve inviare alla Direzione Sanitaria la cartella clinica completa in tutte le sue parti, che successivamente provvederà attraverso il proprio ufficio Cartelle Cliniche ad inviare l'intero carteggio (copia in formato digitale) all'OER per il successivo inoltro all'I.S.S.. (vedi circolare);
 - δ) resta nei compiti della Direzione Sanitaria di Presidio provvedere ad inviare la denuncia per malattia infettiva alla U.O.P.C. (Dipartimento di Prevenzione) competente territorialmente,

affinché sia attivato il protocollo di sorveglianza sui familiari e/o contatti del deceduto (vedi circolare), laddove la diagnosi di Covid-19 sia stata fatta soltanto all'atto del decesso. Le diagnosi poste in vita seguono la procedura ordinaria di segnalazione contestualmente all'accertamento;

- e) attuato quanto in premessa richiamato si procede al posizionamento sull'alluce del piede del defunto di idoneo cartellino identificativo riportante: nome, cognome, data di nascita, data di morte comprensivo di orario, reparto ove è avvenuto il decesso ed eventuale segnalazione sullo stato di positività al Covid-19 (riportando il codice "Y" come da circolare Ministeriale n. 15280 del 02/05/2020 DGPRES-DGPRES-P). (come da disposizioni vigenti in ambito aziendale e/o come da nuovo assetto organizzativo dell'accettazione del paziente in pronto soccorso - triage)
3. Allertare telefonicamente il personale dell'obitorio ove presente (necrofori o altra figura professionale abilitata al trasporto salma – OSS – IIPP e/o se previsto personale delle imprese funebri) il quale idoneamente protetto dai sopra richiamati DPI, dovrà recarsi presso la struttura richiedente (UU.OO.CC. - Servizio – Area Emergenza) munito di sacco "body bag" e di una "barriera di contenimento", nonché del "sarcofago" (barella per il trasporto salma); in assenza di idonee figure professionali abilitate per tale attività tale compito rimane in capo al personale del reparto in cui è avvenuto il decesso del paziente (OSS – IIPP).
4. Il personale addetto a tale compito dovrà in primis avvolgere il corpo del defunto (senza procedere alla svestizione e/o vestizione) nel lenzuolo già presente sul letto e/o sulla barella; successivamente dovrà cospargere sullo stesso una soluzione disinfettante (ipoclorito di sodio al 10%) e/o altra soluzione simile.
5. Posizionare il corpo all'interno della "barriera di contenimento" collocando successivamente il tutto all'interno del sacco di trasporto "body bag". Sia la "barriera di contenimento" che il "body bag" dovranno essere preventivamente forniti dalla Direzione Sanitaria Presidiale e/o dalla Farmacia ospedaliera.
6. Il successivo trasferimento della salma, già posta all'interno del "body bag", avverrà utilizzando le apposite maniglie presenti sul sacco attraverso le quali si provvederà al posizionamento sulla barella porta-salma appositamente posta al di fuori della stanza e nella quale non dovrà essere introdotta per evitare eventuale contaminazione; completata tale operazione, il personale incaricato del trasporto utilizzando gli appositi percorsi "sporco" (precedentemente individuati dalla Direzione Sanitaria Presidiale) presenti all'interno del Presidio Ospedaliero, trasporterà la salme in obitorio.
7. Trasferita la salma, si procederà alla sanificazione degli ambienti in cui ha sostato richiedendo l'intervento del personale addetto alla pulizia-sanificazione, il quale attuerà tutte le procedure idonee (disposte dalla Direzione Presidiale) usando strumenti e prodotti idonei per una efficace ed efficiente sanificazione ambientale; ove possibile si dovrà provvedere ad un'ampia areazione dei locali.
8. In obitorio, la salma sarà tralata dal "sarcofago" e posta negli appositi locali in precedenza individuati e destinati alla sosta di salme affette da infezione da Covid-19; sulla porta d'ingresso di detti locali dovrà essere collocata una scritta con la quale si segnalerà la presenza di salma infetta da Covid-19 (codice Ministeriale "Y"); la porta di ingresso a tale locale rimarrà chiusa e le chiavi resteranno in consegna al personale in servizio all'obitorio.
9. Sarà annotato sull'apposito registro della mongue, a cura del personale addetto, l'ora e il giorno dell'arrivo della salma, i dati anagrafici della stessa, la causa di morte evidenziando l'eventuale presenza di infezione da Covid-19 (codice Ministeriale "Y"), l'UU.OO.CC. di provenienza, il nominativo del personale che ha trasferito la salma in obitorio.
10. Sull'apposito registro presente nella sala mortuaria del P.O., dovrà essere annotato il giorno, l'ora del ritiro del feretro, da parte dell'impresa funebre incaricata, nonché l'indicazione della ragione sociale della stessa che provvederà al trasporto del citato feretro al cimitero e/o crematorio di competenza; tale impresa, su mandato dei parenti del defunto e attraverso un proprio collaboratore, avrà provveduto al disbrigo della pratica amministrativa, (presso l'Ufficio comunale di Stato Civile ove insiste la struttura Ospedaliera nell'ambito della quale è avvenuto il decesso), utile per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto ed all'adempimento di quanto in precedenza richiamato.
- 

11. Allontanato il feretro e in assenza di altre salme, la Direzione Sanitaria Presidiale dispone (incaricando apposito personale addetto alla pulizia) la sanificazione dei locali dell'obitorio Presidiale ove in precedenza era stata depositata la salma affetta da Covid-19.

12. Il personale preposto alle attività obitoriali avrà il compito dell'apertura, chiusura e vigilanza degli accessi alla morgue e dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli stessi anche su richiesta dell'autorità giudiziaria e/o da parte del personale delle imprese di onoranze funebri preventivamente autorizzato dalla Direzione Sanitaria Presidiale.

Seguiranno, se del caso, ulteriori integrazioni in presenza di nuove disposizioni da parte del Ministero della Salute e/o Organismi deputati a tale attività.

Il Dirigente UOD 02 Prevenzione
Dott. Angelo D'ARGENZIO

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE

Dott. Massimo Mito
Dirigente Medico



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO DI GABINETTO

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARRITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

INAIL

UTILITALIA - SEFIT

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP)

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIA-
NI (FOFI)

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI
TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA- POLO UNIVERSI-
TARIO OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA
SALUTE - NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE IN-
FETTIVE - IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"

CRI

ENAC
ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI
S.P.A.

REGIONE VENETO - ASSESSORATO ALLA
SANITÀ - DIREZIONE REGIONALE PREVEN-
ZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE

ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL (IRC)

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021

1. Sulla base delle esperienze maturate in questi mesi si ritiene opportuno aggiornare e sistematizzare le indicazioni e le cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19 già espresse da precedenti circolari di questo Ministero ed ordinanze di Protezione Civile.
2. Permane l'obiettivo dell'individuazione di procedure uniformi e valide da attuare a cura degli operatori funebri e cimiteriali, nonché degli addetti alla cremazione che – in fase di attuazione pratica – sono da commisurare al rischio di esposizione all'agente biologico e alla diffusione epidemica rilevabile localmente mediante:
 - la corretta identificazione dei percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché delle cautele da adottare a cura del personale interessato al trasporto funebre, all'attività funebre, a quella necroscopica, cimiteriale e di cremazione;
 - il contenimento delle occasioni di maggiore vicinanza dei dolenti durante la ritualità del commiato e la loro disciplina;
 - il potenziamento delle strutture di deposito dei defunti, in relazione alle prevedibili variazioni di mortalità connesse all'evento epidemico, nonché dei servizi di sepoltura e di cremazione.
3. Conseguentemente la presente circolare sostituisce integralmente i contenuti delle circolari del Ministero della salute emanate nei mesi precedenti (11285 del 1/4/2020, 12302 dell'8/4/2020, 15280 del 2/5/2020, 18457 del 28/5/2020).
4. Si rammentano altresì, per quanto applicabili, le norme contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le previsioni delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del D.lgs. n. 81/2008.

5. I protocolli di sicurezza contenuti nella presente circolare e nei suoi Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante, sono connessi alla pericolosità dell'agente biologico SARS-CoV-2, attualmente classificato come appartenente al gruppo 3 o prioni e quindi ALTA, tenuto conto dell'art. 268 del TU sulla salute e sicurezza nel lavoro approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. Detti protocolli possono essere aggiornati dal Ministero della salute in relazione all'evolversi delle conoscenze mediche e delle necessità applicative.

A. Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti

1. In tutti i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza di malattia infettiva diffusiva Covid-19 si applicano le cautele specifiche di cui all'Allegato 1 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2.
2. È facoltà del Ministero della salute, con successiva circolare, estendere le indicazioni di cui agli Allegati 1 e 2 anche a tutti i casi in cui non si possa escludere con certezza che la persona defunta fosse affetta in vita da malattia infettiva diffusiva Covid-19.
3. Quando per un defunto non si sia in presenza di Covid-19 sospetta o conclamata e non si ricada nell'ipotesi di cui al punto 2, si applicano le usuali norme statali previste dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, regionali e comunali vigenti per trasporto, sepoltura e cremazione.

B. Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte

1. Si richiamano le strutture sanitarie, gli uffici comunali e gli operatori funebri all'osservanza di quanto disposto dall'articolo 1 (*Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funerarie*) dell'OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 e dall'art. 12 (*Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi*) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. Accesso al cimitero e partecipazione ai riti di commiato.

1. Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico nei termini previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. In caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio, il Sindaco può disporre limitazioni di accesso del pubblico o di operatori privati nei cimiteri, che talune operazioni cimiteriali vengano effettuate a cancelli cimiteriali chiusi, chiudere il cimitero o parti di esso.
3. La celebrazione del rito funebre si svolge nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 ed è obbligatorio il rispetto delle misure relative al divieto di assembramento, alla distanza interpersonale ed alla protezione delle vie respiratorie. Anche in caso di rito laico o di culti che non abbiano ancora stipulato Intese con lo Stato, indipendentemente dal luogo di svolgimento, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni del rito funebre.
4. Per consentire la partecipazione di conoscenti, amici e congiunti al rito di commiato va favorita a cura di persona delegata dagli aventi titolo, la trasmissione della ripresa dei momenti più rilevanti attraverso modalità telematiche.

D. Potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri

1. Quando sia necessario perché il livello di mortalità determina la prevedibile saturazione dei Servizi mortuari della struttura sanitaria, o in caso di carenza di sepolture o di difficoltà crematorie, il Sindaco, sentito il Prefetto, adotta ordinanza contingibile ed urgente che preveda uno o più delle seguenti misure:
 - a. la disciplina, d'intesa con le direzioni sanitarie competenti, degli orari e delle modalità di operatività dei servizi mortuari delle strutture sanitarie nel territorio accreditate del comune, con l'intento di garantirne una funzionalità adeguata al livello di mortalità;
 - b. l'individuazione di una o più strutture di deposito temporaneo, preferibilmente al cimitero, al crematorio, in casa funeraria o sala del commiato, o in altro spazio chiuso e facilmente attrezzabile allo scopo;

- c. che l'effettuazione del servizio di trasporto funebre, laddove non sia garantito dalle imprese funebri localmente operanti, possa essere svolto dal Comune, avvalendosi di ditte selezionate d'urgenza o chiedendo al Prefetto di intervenire secondo le modalità consentite dall'urgenza stessa;
 - d. che gli orari di arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio siano opportunamente distanziati l'uno dall'altro per favorire la operatività e per ridurre le occasioni di assembramento;
 - e. che il gestore del crematorio sito nel proprio territorio sia obbligato a garantire per almeno il periodo emergenziale, la dotazione di posti refrigerati o condizionati, con capienza non inferiore a 5 volte la capacità di cremazione giornaliera massima dell'impianto, fatte salve le situazioni in cui per carenza di spazio o in ambito monumentale ciò non sia possibile e conteggiando anche soluzioni già esistenti nell'impianto o nel cimitero. Tale dotazione di posti può essere assicurata anche con container o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna per tale servizio.
2. Ferma restando la garanzia di esecuzione di operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa, di esumazioni, estumulazioni e traslazioni, alla luce delle indicazioni nazionali e regionali, in riferimento all'evoluzione epidemica locale, il Sindaco adotta ordinanza che preveda, in situazioni di carenza di sepolture o difficoltà crematorie:
 - i. avvio di attività di estumulazione straordinaria in loculi o tombe con sepoltura di feretri da più di 25 anni, finalizzate a liberare quanto più possibile posti per le nuove sepolture. A tal fine è consentita la collocazione di due contenitori di resti mortali in unico tumulo, per disporre di spazi da destinare a sepolture di feretri derivanti dalla fase emergenziale;
 - ii. il rinvio nel tempo dell'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non necessarie per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture emergenziali al cimitero;
 - iii. l'obbligo di effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli cimiteriali chiusi;
 - iv. in applicazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e in deroga ad atti, regolamenti e altri impedimenti amministrativi, l'estensione dell'istituto della benemerenzia per l'ammissione in sepoltura privata familiare, senza particolari formalità amministrative, anche per sepoltura di amici e conoscenti dei concessionari, quando questi ultimi siano consenzienti;
 - v. l'avvio di una serie di azioni tese a rendere disponibili in tempi ravvicinati loculi per feretri, ossarietti e tombe in genere, utilizzando a seconda dei casi procedure di decadenza o di revoca di concessioni cimiteriali esistenti;
 - vi. l'adozione di provvedimenti di rafforzamento dell'organico da parte del gestore del servizio cimiteriale, per garantire l'incremento atteso di sepolture.
 3. Quando si ritenga non sia possibile soddisfare le necessità di inumazione di feretri avvalendosi delle aree di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche riducendo fino ad azzerarla la distanza tra le singole fosse, sentita l'ASL territorialmente competente, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente provvede ad ampliamento d'urgenza del cimitero.
 4. Nel registro cimiteriale di cui all'articolo 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva Covid-19, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
 5. La estumulazione o la esumazione di feretri temporanee aventi la codifica "Y" di cui al punto precedente se eseguite prima del termine di cui al punto 1 della lettera G della presente circolare, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati alla situazione di Covid-19, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla sepoltura. In caso di estumulazione, i loculi liberi risultanti devono essere sanificati.
 6. Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G. 1 (un mese oltre il termine dell'emergenza), o anche prima di quest'ultimo ma dopo i dieci giorni dalla sepoltura, le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.
 7. In caso di consistente focolaio infettivo territoriale il Sindaco, in raccordo con il Prefetto territorialmente competente, in base all'evoluzione epidemiologica, allo sviluppo della mortalità e in funzione delle dotazioni di strutture necroscopiche, cimiteriali e di cremazione presenti nella zona, nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente emana provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni fornite dalla presente lettera (punti D.1, D.2, D.3, D.5 e D.6.) e da quella successiva (punti E.1, E.2, E.3)

E. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al punto precedente.
3. Gli organismi competenti, su richiesta degli aventi titolo, rilasciano deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. Possono inoltre provvedere ad autorizzazioni d'urgenza in caso di richiesta di attivazione di nuove linee o nuovi impianti di cremazione.
4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che sia assicurato che almeno uno dei forni rimanga in funzione per garantire la operatività del crematorio.
5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori della regione e quelli vicini fuori regione in un raggio in linea d'aria di 50 chilometri, siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
6. Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.
7. Nell'autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione quando si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno aggiungere *“o qualunque altro crematorio disponibile”*.
8. L'uso per il trasporto massivo di feretri o contenitori di resti mortali ai crematori può essere svolto con autofunebri a posti plurimi e, se del caso, con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo.
9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per i feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
 - i. appositi container refrigerati o condizionati o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna per tale servizio;
 - ii. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 2;
 - iii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 2, lettera B).

F. Procedure di monitoraggio della mortalità

1. Il monitoraggio a livello statale da parte del Ministero della salute e della Protezione Civile viene svolto utilizzando le informazioni provenienti dalle banche dati di mortalità già esistenti per effetto di leggi in vigore, messi tempestivamente a loro disposizione dall'Ente gestore della banca dati.
2. Il monitoraggio a livello comunale dell'evoluzione di mortalità si basa sul confronto tra il dato di mortalità dei residenti e lo stesso dato medio storico del 2019 o se noto del quinquennio precedente.
3. I dati necessari riguardano l'evoluzione giornaliera di mortalità di un determinato periodo dell'anno in corso, rapportati all'analogo periodo del 2019 o se noto del quinquennio precedente, per territorio interessato dall'analisi.
4. Periodicamente i dati di cui al punto precedente sono messi a disposizione delle regioni, dei comuni e di chiunque abbia interesse a studiarli, nella forma di *open data*.

G. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

1. Le indicazioni e le cautele stabilite dalla presente circolare vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai vigenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Le indicazioni contenute in Allegato 1 e 2 della presente circolare costituiscono misure speciali ed integrative di quelle già previste in ambito statale dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva.

Il Direttore generale
f.to (*) Dott. Giovanni Rezza

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*

Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettiva diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata

A. Osservazione dei cadaveri e cautele antecedenti il trasporto funebre

1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
2. In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico o privato, o comunque in luoghi diversi da strutture sanitarie o di ricovero e cura, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare le precauzioni di cautela corrispondenti ad una pericolosità dell'agente biologico di gruppo 3 o prioni e quindi ALTA, tenuto conto dell'articolo 268 del testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. I defunti sono trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o al deposito di osservazione o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.
3. Se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio.
4. Per consentire la più rapida presa in carico da parte del servizio mortuario, nei casi di deceduti in strutture di ricovero e cura o presso i rispettivi domicili, in deroga all'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la visita del medico necroscopo per l'accertamento di morte è effettuata anche prima di 15 ore dal decesso e al più tardi entro 30 ore da questo.
5. In ogni caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma, ricorrendo ad accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008.
6. Se il decesso avviene al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incasso del cadavere e il successivo trasporto funebre.
7. Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona possono essere le strutture individuate dal sindaco con apposita ordinanza. Sono consentite cerimonie funebri in luoghi di culto, sale del commiato, case funerarie, purché a feretro sigillato e disinfettato esternamente e non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del sindaco in situazioni di consistente focolaio di cui al punto D.7 della circolare.
8. Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto o a cui sia destinato il feretro per scelta della Autorità competente (v. OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020), nonché un crematorio disponibile per la cremazione.

B. Precauzioni nella manipolazione del defunto e per l'incasso

1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro deve avvenire adottando misure di sicurezza atte ad evitare il contagio connesso con la pericolosità dell'agente biologico riscontrato.
2. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente provvedimento.
3. Il personale adibito alla manipolazione del defunto adotta, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari con livelli di pericolosità dell'agente biologico riscontrato.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente sono fornite con provvedimenti o circolari del Ministero della salute, fermo restando che chi manipola un cadavere deve utilizzare come Dispositivi di Protezione Individuale, maschera almeno di tipo FFP2 o equivalente, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.
5. Deve inoltre essere garantita un'adeguata aerazione dei locali. Al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti.
6. Nei decessi avvenuti nelle strutture sanitarie, prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento.
7. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre provvede all'incassamento del defunto riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo in un lenzuolo imbevuto di disinfettante o inserendolo in sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente.
8. La vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, il lavaggio, il taglio di unghie, interventi su capelli e barba sono consentiti con l'uso di dispositivi di protezione individuale obbligatori per chi manipola un cadavere, richiamati ai punti precedenti. In situazione di consistente focolaio di cui al punto D.7 della circolare tali interventi sono vietati con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.
9. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione e secondo le indicazioni dell'Allegato 2, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
10. I rifiuti prodotti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura.

C. Trasporto funebre in cimitero e crematorio

1. Fatto salvo il solo caso di trasporto di salma per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, per morti sulla pubblica via, per morte violenta, in abitazione in cui sia pericoloso il mantenimento per motivi accertati dalla competente ASL, ogni trasporto funebre di defunto in presenza di sospetta o conclamata malattia infettiva diffusiva Covid-19 è svolto con feretro sigillato e confezionato secondo le modalità di cui all'Allegato 2.
2. Nessun feretro di defunto può essere trasportato senza autorizzazione comunale come previsto dall'art. 339 R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all'Allegato 2.
3. Il corretto confezionamento del feretro è svolto dall'impresa funebre prescelta dai familiari o altri aventi titolo a disporre il trasporto funebre. L'incaricato del trasporto funebre attesta la tipologia di confezionamento utilizzata in relazione alle previsioni regolamentari in funzione di destinazione e tragitto del trasporto, secondo modulistica uniforme per il territorio nazionale, in Allegato 3, inoltrata al Comune autorizzante e alla struttura di destinazione.

D. Esami autoptici e riscontri diagnostici

1. Per defunti con sospetta o conclamata malattia infettiva diffusiva Covid-19, l'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici, laddove necessario, è effettuata con l'applicazione dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi commi. Nei restanti casi si applicano le usuali norme e precauzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. È sempre consentito l'esame istologico, ottenuto anche da prelievi bioptici mediante core biopsy su organi multipli (polmone, fegato, reni, muscolo scheletrico).
3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico vanno adottate le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato.

4. Le autopsie e i riscontri diagnostici possono essere effettuati solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola.
5. Patologi e tecnici devono indossare i seguenti dispositivi: divisa chirurgica; camice monouso resistente ai liquidi che copra completamente braccia, torace e gambe; grembiule monouso in plastica che copra torace, tronco e gambe; protezione oculare o visore piano non ventilato; mascherina facciale per proteggere bocca e naso da schizzi, se non è indossato un visore; cappellino (opzionale); guanti: tre paia, esterno e interno in lattice, e in mezzo un paio di guanti resistenti ai tagli; stivali in gomma. Se può essere generato aerosol aggiungere una protezione respiratoria (N-95 o N-100 respiratori particolari monouso o PAPR). Il personale di autopsia che non può indossare un respiratore particolare perché ha la barba o altre limitazioni deve indossare il PAPR.
6. È raccomandato di evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.
7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
8. Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.

Allegato 2 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento

A) Inumazione, cremazione e tumulazione

È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata, alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché rispondenti a quanto previsto dallo standard EN 15017:2019.

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro la settimana

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione

1. Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, confezionata con controcassa di zinco o con sostitutivi dello zinco autorizzati anche in caso di malattie infettive diffuse in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.
2. La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 – NFH 00310 classe 4 – TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

D) Feretri destinati a tumulazione stagna

È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A).

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.

Allegato 3 – Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia di cadavere con sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva COVID-19

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ a _____ residente a _____ in via _____ n° _____ in qualità di incaricato del trasporto funebre _____, a ciò commissionato dagli aventi titolo alla fornitura e confezionamento della cassa necessaria per il trasporto del cadavere di _____ nato/a _____ il _____ morto il _____, in vita residente a _____ in via _____ Cod.Fiscale _____
dal Comune di _____ al Cimitero/Crematorio di _____, nel Comune di _____

nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

1. Il cadavere sopra generalizzato viene stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e in particolare del DPR 285/1990 e della circolare Ministero salute n. _____ del _____, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare (barrare il/ caso/i corrispondente/i):
☐ il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera A dell'all.2 circolare Ministero salute n. _____ del _____,
☐ il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera B dell'all.2 circolare Ministero salute n. _____ del _____,
☐ il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera C.1 dell'all.2 circolare Ministero salute n. _____ del _____,
☐ il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera C.2 dell'all.2 circolare Ministero salute n. _____ del _____,
☐ il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera D dell'all.2 circolare Ministero salute n. _____ del _____.
2. Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie aggiuntive prescritte dal medico necroscopo e _____ nella _____ fattispecie _____

_____;
3. Esternamente al feretro viene applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a;
4. La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene inoltrata al Comune di partenza per il rilascio del-

la autorizzazione al trasporto funebre. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre commissionata.

_____, lì, _____ L'incaricato del trasporto funebre

Note per la compilazione

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.
2. Il modello è da compilare e sottoscrivere dall'incaricato del trasporto funebre prescelto dalla famiglia o dall'avente titolo a disporre il trasporto funebre. Il modello compilato è inoltrato via fax o per via telematica al competente ufficio del Comune a cui si chiede il rilascio dell'autorizzazione la trasporto funebre
3. L'impiegato addetto del Comune autorizzante il trasporto funebre dà conto dell'avvenuta ricezione della dichiarazione nella autorizzazione al trasporto rilasciata.
4. Da inoltrare con telefax, o con PEC o altro mezzo telematico che consenta di tracciare giorno e ora di avvenuto invio.